

COMUNE DI VILLA-MINOZZO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 51del: **28.12.2023**

Trasmessa il 11/01/2023

al ALBO prot. n. 227

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**OGGETTO:****APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2024**

Per determinazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 10 – 5[^] comma dello Statuto del Comune, si è convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, oggi **ventotto dicembre duemilaventitre** alle ore **18.00** in adunanza straordinaria di I[^] convocazione, previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 10 – 2[^] comma dello Statuto stesso.

Fatto l'appello nominale risultano:

SASSI Comm. ELIO IVO	P	COLORETTI MASSIMILIANO	A
TOJALLI DEA	P	MALVOLTI DANIELE	P
GINANNESCHI ADRIANO	P	GASPARI SIMONE	A
ROMITI MARCELLO	P	FIOCCHI MASSIMO	A
CECCHELANI GIORGIO	P		
GIOVANNI			
RABACCHI DANTE	P		
UGOLOTTI VANESSA	P		
CHIESI ERNESTINA	P		
FERRARI CLAUDIO	P		

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Assiste il Vice Segretario Sig.ra **DOTT.SSA ELENA MANFREDI**

Il Sig. **COMM. ELIO IVO SASSI** - Sindaco assume la presidenza della presente adunanza e riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri signori: Claudio Ferrari, Vanessa Ugolotti, Daniele Malvolti

Assessori esterni presenti: Tiziana Bigoni e Mauro Antichi

L'ordine del giorno, diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 10 – 2 comma dello Statuto, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nella sala sono depositate da 48 ore le proposte relative coi documenti necessari.

RICHIAMATI:

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- la legge di Bilancio n 160/2019 che all'articolo 1, comma 738 abolisce, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, "ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari); l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";
- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU approvato con delibera di Consiglio comunale n.36 del 28/07/2020;
- l'art. 53 c. 16 della Legge 388/2000 che prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un ordine temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- i programmi di spesa indicati nello schema del Bilancio di Previsione 2024-2026 approvato con delibera di Giunta comunale n.102 del 15/11/2023, nonché l'adozione del Dups 2024-2026 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.39 del 11/11/2023;

TENUTO CONTO specificamente delle disposizioni recate dai commi da 739 a 757 della Legge n. 160 del 2019 e, in particolare che:

- il comma 740 stabilisce che *“il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9”*;
- la definizione di abitazione principale è contenuta nella lettera b) del comma 741, così come modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.209 del 13/10/2022 in cui viene disposto che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- le fattispecie assimilate per legge all'abitazione principale sono contenute nella lettera c) del comma 741;
- il comma 744, al primo periodo, prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

CONSIDERATO che con il comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell'economia ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco). Viene inoltre diramata la versione aggiornata delle Linee guida per la compilazione del Prospetto.

Infine, il Mef precisa che per l'anno 2024:

i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i consueti termini dell'invio al 14 ottobre di ciascun anno, per la successiva pubblicazione sul Portale entro il 28 ottobre;

“non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023”.

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere n. 11 del 23/12/2023 espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 dal Revisore Unico Rag. Maurizio Cagnoli sulla proposta di Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 in approvazione nella seduta consiliare odierna, dove viene inoltre ritenuta idonea la presente proposta di deliberazione in merito all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2024;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	nessuno
Astenuti	n. 1 (Daniele Malvolti)

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** per l'anno 2024, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come da **Allegato A**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma IV - art. 134 del D. Lgs. 267/2000, per la relativa pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine previsto dal comma 767 dell'unico articolo della Legge 160/2019.

ATTESA l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge:

Consiglieri presenti e votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ENRICO POLLASTRI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DOTT. ENRICO POLLASTRI

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to COMM. ELIO IVO SASSI

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA ELENA MANFREDI

E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo:

Villa Minozzo, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ELENA MANFREDI

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata in data **11/01/2024**, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) (N.....reg. pub delle deliberazioni);
- è divenuta esecutiva il 28.12.2023.....:
 - - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Li,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ELENA MANFREDI

.....

PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2024

ALIQUOTA	TIPOLOGIA D'IMMOBILE
ESENTE	<u>ABITAZIONE PRINCIPALE</u> (CATEGORIE A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 E RELATIVE PERTINENZE C/2, C/6 e C/7).
5,3 PER MILLE	<u>ABITAZIONE PRINCIPALE (CATEGORIE DI LUSSO – A/1, A/8 e A/9)</u> E RELATIVE PERTINENZE. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
ESENTE	<u>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE.</u> Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
ESENTE	<u>ANZIANI E DISABILI.</u> E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
ESENTE	<u>FORZE DI POLIZIA.</u> E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
10,6 PER MILLE	<u>AREE FABBRICABILI</u>
10,00 PER MILLE	<u>ALIQUOTA AGEVOLATA ALTRI IMMOBILI</u> L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali: <ul style="list-style-type: none"> • A/10 Uffici e studi privati • C/1 Negozi e botteghe • C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione

9,20 PER MILLE	<u>IMMOBILI di categoria D (fatta eccezione per il D/5)</u> E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;
10,6 PER MILLE	<u>TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI FABBRICATO</u> La medesima aliquota si applica all'unità immobiliare come definita dall'articolo 1, comma 48, Legge n. 178/2020 (per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, <u>posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia</u>) per la quale si applica l'imposta municipale propria di cui all'art- 1 commi da 739 a 783 della L. 160/2019 nella misura della metà. Ai fini della sussistenza dei requisiti per il godimento dell'agevolazione, il soggetto passivo presenta, entro i termini di legge, la dichiarazione IMU indicando i dati identificativi dell'alloggio e, nello spazio riservato alle annotazioni, che si applica la riduzione prevista dall'articolo 1, comma 48, legge n. 178/2020.
ESENTE	<u>TERRENI AGRICOLI</u>
0,00 PER MILLE	<u>FABBRICATI RURALI</u> (iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, qualora sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale – visura). I requisiti di ruralità che si evincono dagli atti catastali dei fabbricati devono rispecchiare l'effettivo uso degli immobili e pertanto essere aggiornati all'attualità.
ESENTE	<u>BENI MERCE</u> ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (come previsto dal comma 751 art.1 della Legge 160/2019)
RIDUZIONI con obbligo dichiarativo	
SOLO ALIQUOTA AGEVOLATA COMUNALE DELL' 8,6 per mille:	Requisiti del comodante (colui che concede l'immobile): a) l'alloggio deve essere dato in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1°grado che vi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente; b) e' irrilevante il numero di alloggi posseduti dal comodante sia dentro che fuori dal territorio del comune di Villa Minozzo; c) l'agevolazione si applica alle abitazioni di qualsiasi categoria catastale e alle pertinenze nei limiti di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

<p>ALIQUOTA AGEVOLATA COMUNALE DELL' 8,6 per mille <u>E RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50%:</u></p>	<p>Requisiti del comodante (colui che concede l'immobile) ai sensi dell'art. 1 comma 747 lettera c) della Legge di Bilancio n.160/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) L'alloggio deve essere dato in comodato esclusivamente a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli) che lo utilizzano come abitazione di residenza e dimora abituale; b) Il comodante deve risiedere nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile dato in comodato; c) Il comodante non deve possedere altri immobili di natura abitativa in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza ubicata nello stesso Comune e non classificata in A/1 A/8 o A/9; d) Il contratto di comodato (ammesso anche in forma verbale) deve essere registrato (il beneficio decorre dalla data di stipula del contratto); e) La riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato nei limiti di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. <p>La mancanza o il venir meno anche di una sola delle condizioni sopra dette determina la perdita dell'agevolazione di riduzione della base imponibile, mentre rimane la possibilità di applicare la sola aliquota agevolata comunale (se ne permangono i requisiti).</p> <p><u>A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000:</u></p> <p>Ferme restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire delle aliquote agevolate, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.</p> <p>Ai fini della corretta individuazione della fattispecie "comodato gratuito" si intende che lo stesso è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile stesso.</p>
<p>-50% della base imponibile</p>	<p><u>FABBRICATI D'INTERESSE STORICO O ARTISTICO</u> (art. 10 D.Lgs. 42/2004)</p>
<p>-50% della base imponibile</p>	<p><u>FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI</u> e di fatto non utilizzati <u>limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono dette condizioni.</u> (Art.1, comma 747, lett.b) della Legge di Bilancio n.160/2019).</p>
<p>-25% della base imponibile</p>	<p>Per le abitazioni locate a <u>CANONE CONCORDATO</u> di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento. Il Comune di Villa Minozzo, non essendo ad alta densità abitativa, non è dotato di un suo specifico accordo Territoriale, pertanto si considera come riferimento l'accordo territoriale valevole per il comune di Castelnovo ne' Monti - Zona di FELINA.</p>